



UNICO 99 Enti non commerciali ed equiparati

**DICHIARAZIONE
DEGLI ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI
E DELLE SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI EQUIPARATI
SOGGETTI ALL' IRPEG**

IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO IQ - Determinazione dell'imposta regionale
sulle attività produttive - UNICO Enti non commerciali ed equiparati

211

I - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO IQ

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1

Generalità

Premessa

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive disponendo altresì l'abolizione dell'Illor, dell'Iciap, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa di concessione governativa per l'attribuzione della partita Iva, nonché dei contributi per il servizio sanitario nazionale e di altri contributi minori.

Presupposto della nuova imposta regionale è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

La nuova imposta regionale, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti delle imposte sui redditi, si applica a decorrere dall'anno 1998 (in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare). Con la stessa decorrenza opera l'abolizione dei tributi e dei contributi sopraindicati.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, la nuova imposta si applica dall'esercizio in corso alla stessa data del 1° gennaio 1998 solo se iniziato dopo il 30 settembre 1997; in caso contrario, l'imposta regionale si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso dal 1° gennaio 1998. Per la determinazione dell'imposta dovuta è stato predisposto il presente quadro IQ. Per le modalità di presentazione della dichiarazione unificata si rinvia all'istruzioni generali per la compilazione del modello UNICO 99 Enti non commerciali. In caso di soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, la dichiarazione IRAP va presentata utilizzando comunque il modello UNICO, nel quale andrà barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione del frontespizio".

Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:

- enti non commerciali (enti privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti;
- enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate non residenti che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell'IRAP mediante stabile organizzazione, base fissa, o ufficio ovvero che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso.

I soggetti di cui all'art. 88 del Tuir (organi e amministrazioni dello Stato compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni) non devono utilizzare il presente modello. Tali soggetti devono, infatti, compilare l'apposito modello IRAP-Amministrazioni pubbliche, anche nel caso in cui, con riferimento alle attività commerciali eventualmente svolte, optino, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 446 del 1997, per la determinazione della base imponibile a esse riferibile secondo le regole applicabili agli enti non commerciali privati svolgenti attività commerciali.

Il **quadro IQ** è suddiviso in otto sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione delle componenti positive e negative rilevanti per le diverse categorie di enti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al **1998**. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, sia attività commerciale sia attività agricola) dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata. La sesta e la settima sezione attengono, rispettivamente, al riparto su base territoriale del valore della produzione assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'**imposta** e all'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia". L'ottava sezione contiene l'indicazione di alcuni dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

Ciò premesso, si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del modello e per il versamento dell'**imposta**.

1.2

**Sezione I -
Attività non
commerciali**

Questa sezione va compilata da:

- enti privati non commerciali, compresi enti non residenti, che svolgono esclusivamente attività non commerciali;
- enti privati non commerciali, compresi enti non residenti, che svolgono anche attività commerciali, relativamente alle attività non commerciali.

Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.

Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipizza l'ente medesimo.

Diversamente l'ente, ancorché dichiarò finalità non lucrative, è considerato ente commerciale quando l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale.

La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va verificata sulla base dell'attività effettivamente svolta ai sensi dell'art. 111-bis del Tuir.

Sono qualificati come enti che svolgono esclusivamente attività non commerciali i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli artt. 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 397, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/93.

Ai fini della determinazione del valore della produzione dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo le seguenti componenti:

- **rigo IQ1**, retribuzioni spettanti al personale dipendente in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153;
- **rigo IQ2**, somme, indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del Tuir;
- **rigo IQ3**, compensi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative;
- **rigo IQ4**, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del Tuir con esclusione dei redditi menzionati nella predetta disposizione connessi alla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Nel caso di esercizio anche di attività commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nei predetti righe deve essere ridotto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali o, in difetto, dell'importo a queste imputabili e in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Si ricorda che i soggetti che determinano il valore della produzione netta con il sistema "retributivo" che esercitano esclusivamente attività non commerciali non devono assoggettare all'IRAP gli emolumenti relativi a percettori che svolgono l'attività in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.

Nel **rigo IQ5**, vanno indicati:

- nel campo 1, le spese relative agli apprendisti;
- nel campo 2, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- nel campo 3, la somma degli importi dei campi 1 e 2.

Nel caso in cui le predette spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, deve essere indicata in tale sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale secondo il rapporto indicato nel richiamato art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446.

1.3

**Sezione II -
Attività
commerciali**

Tale sezione va compilata dagli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali, a prescindere dal regime di contabilità adottato.

Si ricorda che, in virtù di quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 10, agli effetti dell'IRAP sono attività commerciali quelle considerate tali ai fini dell'IRPEG. Al riguardo, occorre tenere conto delle modifiche introdotte in materia dal D. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. In particolare, deve intendersi attività commerciale quella che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Tuir non costituiscono attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Per particolari tipologie di enti associativi non commerciali, non si considerano attività commerciali specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 111, commi 3, 4 bis e seguenti, del Tuir (vedere la voce "Modifiche alla disciplina tributaria degli enti non commerciali di tipo associativo" nelle "Novità introdotte dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - Enti non commerciali" nel modello UNICO99Enti non commerciali).

Si ricorda che alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con esclusione delle società cooperative, comprese quelle sociali, si applica l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 relativamente alle attività istituzionali. Si ricorda che le attività connesse, pur non concorrendo alla formazione del reddito, sono considerate commerciali ad ogni altro effetto; pertanto ai fini della determinazione della base imponibile IRAP si applicano per tali attività i criteri di cui all'art. 5.

Devono, altresì, compilare tale sezione, qualora optino, ai sensi dell'art. 9 comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto:

- i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir,
- i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al detto art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir;
- i soggetti svolgenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

In caso di opzione va barrata l'apposita casella "produttori agricoli" e non va compilata la successiva sezione terza.

I soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, o che svolgono attività di agriturismo non avvalendosi del suddetto regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al detto art. 29 sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione.

Per la determinazione della base imponibile assumono rilievo, in virtù dell'espressa previsione dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, le componenti positive classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al comma 1, lett. A), dell'art. 2425 del codice civile e le componenti negative classificabili nelle voci dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425. Dalle componenti classificabili nelle voci A5 e B14 sono escluse quelle correlate a voci di conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile e, comunque, le perdite su crediti.

I costi deducibili non specificamente riferibili alle attività commerciali vanno computati per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Stante il rinvio operato dall'art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, alla classificazione delle suddette componenti positive e negative secondo corretti principi contabili, assumono rilievo, in linea generale, i criteri di classificazione dei ricavi e dei costi contenuti nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 (concernente "Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi").

Si precisa che le regole di individuazione delle componenti positive e negative applicabili alle imprese in contabilità ordinaria valgono, in via generale, anche per le imprese in contabilità semplificata.

Concorrono alla formazione del valore della produzione anche le componenti positive e negative classificabili in voci di conto economico diverse da quelle indicate nel richiamato art. 5, comma 1, che si correlino a componenti di esercizi precedenti o successivi rilevanti ai fini IRAP, in quanto costituenti variazioni di componenti positivi o negativi assunti ai fini del valore della produzione dei periodi d'imposta precedenti ovvero di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi del valore della produzione di periodi d'imposta successivi. È il caso, ad esempio, dei resi e degli sconti riferiti a componenti positivi (ricavi) di precedenti esercizi, classificabili, secondo il citato documento interpretativo del principio contabile n. 12, nella voce straordinaria E21.

Le componenti positive e negative **classificabili nelle suindicate voci contabili e che sono rilevanti anche agli effetti dell'IRPEG** si assumono in conformità delle norme concernenti la determinazione del reddito di impresa. Tali componenti, pertanto, vanno assunte, agli effetti del valore della produzione assoggettabile a IRAP, secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e **inerenza** previste dal TUIR. Così, con riguardo alle regole di quantificazione, può essere il caso dei proventi immobiliari che, in base all'art. 57 del Tuir, concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari (con conseguente irrilevanza delle componenti positive e negative imputate al conto economico). Per ciò che attiene alle regole di imputazione temporale, è il caso, ad esempio, dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, il cui importo, ai sensi dell'art. 67 del Tuir, rileva anche agli effetti della determinazione del valore della produzione; analogamente, le componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci di conto economico la cui imputazione fiscale sia stata rinviata, in tutto o in parte, anche a scelta del contribuente, concorrono a formare il valore della produzione nello stesso periodo d'imposta in cui ne avviene l'imputazione ai fini del reddito d'impresa. Per ciò che attiene, infine, alle regole di inerenza, è il caso delle spese di rappresentanza, ammesse in deduzione agli effetti dell'IRAP nei limiti previsti dall'art. 74 del Tuir nonché delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto indicati nell'art. 121-bis del Tuir, deducibili alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

Le componenti che, pur non concorrendo alla formazione del reddito di impresa, rilevano, in ragione della diversa disciplina impositiva, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, vanno assunte così come risultanti dal conto economico. Può essere, per ciò che attiene alle componenti positive, il caso dei proventi esclusi dalla formazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 58 del Tuir ed eventualmente classificabili in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP ovvero, per ciò che attiene alle componenti negative, di un onere fiscale, quale ad esempio l'ICI, classificabile fra i costi diversi di gestione di cui alla voce B14 del conto economico ma non riconosciuto in deduzione ai fini dell'IRPEG.

Per converso, le componenti positive e negative rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa ma, non costituenti componenti del risultato economico classificabili nelle indicate voci di conto economico, non assumono rilievo ai fini del valore della produzione assoggettabile ad IRAP. Così, ad esempio, non costituisce componente positiva dell'IRAP la rendita catastale degli immobili di cui all'articolo 57 del Tuir assunta a tassazione ai fini del reddito di impresa in assenza di proventi effettivamente conseguiti (immobili sfitti), ferma restando l'irrilevanza delle componenti negative afferenti tali immobili imputate al conto economico.

I soggetti in contabilità ordinaria dovranno indicare in **colonna 1**, in relazione a ciascuna componente positiva e negativa, i valori contabili risultanti dal conto economico riclassificati secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del codice civile e sulla base dei criteri contenuti nel richiamato documento di interpretazione del principio contabile n. 12. Naturalmente, tale riclassificazione non si rende necessaria ove il conto economico risulti già redatto in conformità al suddetto schema e ai criteri di classificazione suindicati. Nelle **colonne 2 e 3** vanno indicate le eventuali variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall'applicazione delle diverse regole di quantificazione e imputazione temporale valesvoli agli effetti del reddito di impresa ovvero di quelle specificamente applicabili ai fini dell'IRAP. In particolare tra le variazioni in diminuzione vanno riportate quelle desunte dall'applicazione del criterio proporzionale di deducibilità dei costi non specificamente riferibili alle attività commerciali precedentemente illustrato. I soggetti che abbiano già redatto il conto economico in conformità allo schema del citato art. 2425 del codice civile opereranno in tali colonne anche le eventuali variazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di classificazione dei costi e dei ricavi in base ai richiamati principi contabili.

In **colonna 4** va indicato il valore rilevante agli effetti dell'IRAP.

I soggetti in contabilità semplificata, devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna le componenti positive e negative desunte dalle scritture contabili direttamente riclassificate agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione del valore della produzione dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo le seguenti componenti positive e negative:

- **rigo IQ7**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. Vanno inclusi in tale voce i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali o ai fini amministrativi. Non devono invece essere inclusi i ricavi eventualmente evidenziati in sede di dichiarazione dei redditi ai fini dell'adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della L. n. 662 del 1996 **e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146. In colonna 3 del rigo in questione va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale", corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico;**
 - **rigo IQ8**, importo complessivo (di segno positivo o negativo) delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
 - **rigo IQ9**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
 - **rigo IQ10**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Per le imprese in contabilità semplificata tale componente assume rilievo nei limiti dei costi iscritti nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA in aumento del costo dei cespiti;
 - **rigo IQ11**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, etc...). In tale rigo vanno incluse anche le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali anche se costituenti componenti straordinarie, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione delle plusvalenze realizzate, va indicato, in colonna 3, l'importo delle quote la cui imputazione è rinviata ai periodi d'imposta successivi e, in caso di rateizzazione di plusvalenze realizzate in periodi precedenti, in colonna 2, quello della quota imputabile al periodo d'imposta.
- Si precisa che assumono rilievo ai fini dell'IRAP, oltre ai contributi in conto esercizio e ai contributi in conto impianti, a prescindere dalla loro tassabilità ai fini dell'IRPEG, anche i contributi di cui all'art. 55, comma 3, lett. b, del TUIR, sempreché classificabili nella voce A5 del conto economico. Sono esclusi, comunque, i contributi correlati a componenti negativi non ammessi deduzione (è il caso, ad esempio, del credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'assunzione di nuovi dipendenti). Vanno indicate in colonna 3 di tale rigo le sopravvenienze e insussistenze correlate a elementi del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti);**
- **rigo IQ13**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
 - **rigo IQ14**, costi per servizi. In tale voce vanno indicati anche i costi sostenuti dall'impresa per i servizi collegati alle trasferte dei dipendenti (quali quelli per vitto, alloggio e trasporti), a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero rimborsati dalla stessa a piè di lista al dipendente (con esclusione delle indennità chilometriche). Non sono deducibili le indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dal comma 5 dell'art. 48 del Tuir. Si ricorda che ai sensi del citato art. 11, comma 1, lett. c), n. 3), del D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono deducibili, fra l'altro, **i costi per collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto, residente o non residente, nell'ambito della propria attività artistica o professionale o per lavoro autonomo occasionale.** Si ricorda, inoltre, che non sono ammessi in deduzione ai fini IRAP i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa;
 - **rigo IQ15**, costi per il godimento di beni di terzi. Si ricorda che per i beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del con-

tratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. **Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA;**

- **rigo IQ16**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
- **rigo IQ17**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ18**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ19**, oneri diversi di gestione. In colonna 3 di tale rigo vanno indicate le perdite su crediti e le sopravvenienze passive correlate a voci del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP;
- **rigo IQ20**, accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;
- **rigo IQ22**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo); delle spese relative agli apprendisti, e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

1.4

Sezione III - Soggetti in regime forfetario

La terza sezione è riservata agli enti e associazioni che si avvalgono ai fini dell'Irpeg di un regime forfetario di determinazione del reddito (quali le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco e le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 78, della legge n. 413 del 1991) e che intendono avvalersi della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. **Tale previsione si rende applicabile anche agli enti che, ai fini dell'IRPEG, si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 109-bis del TUIR. Per i soggetti che compilano la presente sezione, il valore della produzione è costituito dal reddito d'impresa forfetariamente determinato, aumentato dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.**

Ai fini della compilazione della presente sezione indicare:

- **rigo IQ24**, importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per il periodo 1998. **Per i soggetti che determinano il reddito in base al regime forfetario di cui al citato art. 109-bis del TUIR, non concorrono a formare il valore della produzione i dividendi e gli altri proventi finanziari indicati al rigo RD10 della dichiarazione dei redditi;**
- **rigo IQ25**, ammontare delle retribuzioni del personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153), dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 7, lett. m), del Tuir. Nel caso in cui le predette somme siano attribuite a soggetti impiegati anche in attività istituzionali, deve essere indicata in tale sezione solo la quota di esse riferibile alle attività commerciali secondo il rapporto di cui al richiamato art. 10 comma 2, del D.Lgs. n. 446;
- **rigo IQ26**, ammontare degli interessi passivi di competenza del 1998 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria determinati secondo la procedura illustrata nelle istruzioni al rigo IQ15);
- **rigo IQ27**, ammontare deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail); delle spese relative agli apprendisti,

e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

1.5

Sezione IV - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dagli enti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelli che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Come già precisato, tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. In tal caso, dovrà essere compilata la sezione II e barrata la apposita casella "produttori agricoli". Nel caso di soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, è consentito compilare la presente sezione riepilogando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività produttiva di redditi di natura diversa, non è possibile operare eventuali compensazioni tra basi imponibili positive e negative e, pertanto, in tal caso è necessario compilare due distinti quadri.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 1998, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34. Pertanto detti soggetti, sempreché non svolgendo altre attività rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti alla compilazione del modello IQ.

Tali produttori agricoli sono soggetti passivi IRAP se nell'anno 1998 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari.

Nel **rigo IQ29**, va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva. **Si ricorda che assumono rilevanza anche i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir;**

Nel **rigo IQ30**, va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola soggetti a registrazione ai fini dell'Iva. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni relativi al periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del predetto contratto. **Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibili, l'importo dei canoni di periodo o il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA.**

Nel **rigo IQ31**, va indicato:

- nel campo 1, l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- nel campo 2, le spese relative agli apprendisti;
- nel campo 3, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- nel campo 4, la somma degli importi dei campi 1, 2 e 3.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

1.6

Sezione V - Società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni

La sezione quinta va compilata dalle società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni per le quali, ai sensi degli articoli 8 e 10, comma 4, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. n. 446, in base alla quale le componenti positive e negative del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.

Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, nel **rigo IQ33**, va riportata la somma degli importi indicati ai righi RI3, RI4 e RI5 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996).

Nel **rigo IQ34**, va indicato l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:

- quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 (di cui al rigo RI7 della dichiarazione dei redditi);
- canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli oneri finanziari (importo di col. 2 del rigo RI8, al netto dell'importo indicato in col. 1 dello stesso rigo);
- canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RI9);
- spese relative a immobili (importo di rigo RI10); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;
- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RI13);
- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, etc... (importo di rigo RI16);
- spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei rigi da RI17 a RI20).

Nel **rigo IQ35**, vanno indicati gli importi delle deduzioni spettanti ai sensi della citata lett.b) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

1.7

Sezione VI - Determinazione e riparto della base imponibile

La presente sezione va utilizzata per la determinazione il riparto territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta.

Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell'importo contrattualmente spettante.

Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.

L'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va riportato nel **rigo IQ37**.

La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, uffici o base fissa ivi operante per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la regola sopra illustrata si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.

Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, se l'attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia) ovvero all'estero.

Nel **rigo IQ38** va indicata l'estensione complessiva dei terreni, calcolata in metri quadrati.

Nei **righi da IQ39 a IQ43**, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del valore della produzione relativo all'attività svolta all'estero, (escluso dalla formazione della base imponibile IRAP);
- nella **colonna 3**, deve essere indicata la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ44** va indicato il totale degli importi indicati nei righi da IQ39 a IQ43, colonna 3.

Nel **rigo IQ45** va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota, si precisa, è attribuita dal GEIE, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. b) del comma 1 dell'art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 dello stesso decreto.

Nei **righi IQ46 e IQ47** va indicata, rispettivamente, la quota dell'importo indicato nel rigo IQ44, col. 3, su cui si applica l'aliquota del 4,25 per cento e quello su cui si applica l'aliquota dell'1,9 per cento applicabile nei riguardi dei soggetti che operano nel settore agricolo, intendendosi per tali i soggetti che esercitano attività agricole nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella Sezione IV, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 633/72.

Nei **righi da IQ48 a IQ68** devono essere indicati:

- nella **colonna 1**, il codice regione, ovvero della provincia (vedere tabella 1);
- nella **colonna 2**, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia;
- nella **colonna 3**, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce **la dichiarazione, avrebbero** fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione.

La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;

- nella **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna va, inoltre, indicata, in corrispondenza della regione o provincia di produzione, la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE, di rigo IQ45;

- nella **colonna 5**, il codice aliquota: indicare **1** in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare **2**, in caso di aliquota ridotta (1,9 per cento);
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia;
- nella **colonna 7**, le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997 in base al quale, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione dall'imposta di ammontare pari al 2 per cento dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al 1998, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si precisa che l'importo della detrazione così calcolato va detratto in misura proporzionalmente corrispondente all'imposta afferente le singole regioni.
- nella **colonna 8**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 6 e quello della colonna 7, che costituisce l'imposta netta spettante a ciascuna regione o provincia.

1.8

Sezione VII - Calcolo dell'imposta

Nel **rigo IQ 69** va **indicata la somma degli importi di colonna 8 dei rigi da IQ48 a IQ68**. L'importo così determinato può essere tuttavia ridotto qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

Si ricorda che la clausola in questione può essere applicata soltanto dai soggetti nei confronti dei quali risultavano verificate le condizioni per l'applicabilità della stessa anche in sede di acconto.

Le condizioni per fruire della riduzione dell'imposta, in relazione alle diverse classi di base imponibile, sono indicate nel prospetto riportato alla fine delle presenti istruzioni.

In particolare, il contribuente dovrà anzitutto confrontare l'importo dell'imposta netta indicata nel **rigo IQ69** con l'importo complessivo dei tributi e contributi aboliti **figurativi liquidabili per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione** (da indicare, in caso di riduzione dell'imposta, nell'apposito spazio del **rigo IQ70**).

Nel caso in cui la differenza tra l'importo dell'IRAP e quello dei tributi e contributi figurativi aboliti relativi al **periodo d'imposta** non superi, in termini percentuali, il cinquanta per cento di tale secondo importo, la "clausola di salvaguardia" non si rende applicabile. Per la verifica delle condizioni di applicabilità di detta clausola può utilizzarsi lo schema di calcolo riportato alla fine delle presenti istruzioni.

Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 446 del 1997, i soggetti con periodo d'imposta iniziato dopo il 30 settembre 1997 e in corso al 1° gennaio 1998, **potevano** scomputare **dalle rate di acconto** i dodicesimi dell'ICIAP e della tassa di concessione governativa per l'attribuzione della partita IVA dovute per il 1997 e relativi ai mesi interi compresi tra la data di inizio del suddetto periodo e il 31 dicembre 1997 nonché l'importo dei contributi per il servizio sanitario nazionale eventualmente versati con riferimento ai predetti mesi. L'importo non scomputato in sede di acconto può essere scomputato dal **saldo (tale importo va indicato in colonna 1 del rigo IQ71)**. Per effetto di quanto disposto dallo stesso comma 3 del citato art. 37, non si fa luogo in ogni caso al rimborso degli importi non scomputati in sede di acconto o di saldo per lo stesso periodo d'imposta.

Nel rigo IQ73, colonna 2, va indicato l'importo dell'IRAP dovuta pari alla differenza tra il rigo IQ71 e il rigo IQ72, eventualmente diminuita dell'importo di colonna 1.

Nel rigo IQ72 va indicato, in colonna 2, l'importo complessivo delle rate di acconto versate; in colonna 1 va indicato, se **inferiore all'importo indicato nel rigo RQ70 Mod. 760bis/RQ/98, l'importo dell'acconto commisurato all'imposta figurativa ricalcolata tenendo conto delle modifiche normative apportate al D.Lgs. n. 446 del 1997 dai decreti correttivi successivamente emanati.**

1.9

Sezione VIII - Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione è riservata ai soggetti residenti negli Stati Uniti per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione.

In tale sezione va, in particolare, indicato:

rigo IQ75, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;

rigo IQ76, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;

riga IQ77, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata - costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei rigi IQ75 e IQ76 - e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a 100 milioni, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a 10 milioni e a 20 milioni. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a 5 milioni. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{100.000.000 - (10.000.000 + 20.000.000)}{100.000.000} =$$

$$\frac{100.000.000 - (30.000.000)}{100.000.000} = \frac{70.000.000}{100.000.000} = 70\%$$

$$\text{credito di imposta} = 5.000.000 \times 70\% = 3.500.000$$

Versamento dell'acconto

Si ricorda che a partire dal secondo periodo d'imposta di applicazione dell'IRAP, il versamento in acconto deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per il versamento in acconto dell'IRPEG. Pertanto, l'acconto stesso, da calcolarsi nella misura del 98 per cento dell'importo di riga IQ69 aumentato della maggiore imposta derivante dalla inclusione tra i componenti rilevanti ai fini IRAP dei contributi concessi a ripiano dei disavanzi di gestione nonché dell'importo dei contributi di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir classificabili nella voce E20 del conto economico, deve essere versato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento del saldo e la seconda, pari al residuo 60 per cento, da versare nel corso dell'undicesimo mese del periodo d'imposta.

Si precisa che il contribuente ha, comunque, la facoltà di calcolare l'acconto sulla base dell'imposta che prevede di determinare per l'anno di competenza (tenendo conto dei contributi in precedenza citati). Peraltro, in questo caso, resta ferma l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

Non sono obbligati al versamento dell'acconto i produttori agricoli che nel 1998 risultavano esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e che nel 1998 hanno superato i limiti previsti per l'esonero.

Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell'anno 1998 il limite di un terzo, non rientrano nel regime di esonero per l'anno 1999.

IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SCHEMA DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA

1	TOTALE TRIBUTI E CONTRIBUTI FIGURATIVI ABOLITI (di cui:		.000
2	ILOR	.000	
3	PATRIMONIALE	.000	
4	TASSA CC.GG. SULLA PARTITA IVA	.000	
5	ICIAP	.000	
6	CONTRIBUTI AL CSSN RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	.000	
7	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI)	.000	
8	TOTALE IMPOSTA (riportare l'importo di rigo IQ69)		.000
9	DIFFERENZA VALORE PERCENTUALE $\frac{\text{rigo 8} - \text{rigo 1}}{\text{rigo 1}} \times 100$		%
10	DIFFERENZA IN VALORE ASSOLUTO (rigo 8 - rigo 1)		.000
11	LIMITE INCREMENTO ASSOLUTO (vedere prospetto 1)		.000
12	AMMONTARE DELLA RIDUZIONE (rigo 10 - rigo 11; se negativo indicare zero)		.000
13	IMPORTO DOVUTO (rigo 8 - rigo 12)		.000

Prospetto 1 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

A = Totale tributi soppressi
B = Imposta IRAP dovuta
C = B - A
D = (B - A)/A x 100
L = Limite di incremento assoluto

Condizione preliminare: D>50%

Classi di base imponibile IRAP (milioni)	Limite incr. assoluto L (milioni)	Ulteriore condizione	Riduzione (*) (milioni)
da 0 a 100	1	C>L	C - L
da oltre 100 a 500	12,5	C>L	C - L
da oltre 500 a 1.000	25	C>L	C - L
da oltre 1.000 a 5.000	100	C>L	C - L
da oltre 5.000 a 10.000	250	C>L	C - L
da oltre 10.000 a 50.000	1.500	C>L	C - L
da oltre 50.000 a 100.000	3.000	C>L	C - L
da oltre 100.000 a 500.000	15.000	C>L	C - L
oltre 500.000	25.000	C>L	C - L

(*) la riduzione concessa non può essere in valore assoluto superiore a 20 miliardi.

TABELLA IQ - CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	12	Molise
02	Basilicata	13	Piemonte
03	Bolzano	14	Puglia
04	Calabria	15	Sardegna
05	Campania	16	Sicilia
06	Emilia Romagna	17	Toscana
07	Friuli Venezia Giulia	18	Trento
08	Lazio	19	Umbria
09	Liguria	20	Valle d'Aosta
10	Lombardia	21	Veneto
11	Marche		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IRAP

QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta
per l'anno 1998

Mod. N.

--	--

Sez. I Enti privati non commerciali						Valori IRAP												
Attività non commerciale	IQ1	Retribuzioni personale dipendente				.000												
	IQ2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47 del Tuir				.000												
	IQ3	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative e simili ex art. 49, comma 2, lett. a) del Tuir				.000												
	IQ4	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 81, comma 1, lett. l) del Tuir				.000												
	IQ5	Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b (di cui: <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Spese apprendisti</td> <td>2</td> <td>Contratti formazione lavoro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.000</td> <td></td> <td>.000</td> </tr> </table>)				1	Spese apprendisti	2	Contratti formazione lavoro		.000		.000	3 .000				
	1	Spese apprendisti	2	Contratti formazione lavoro														
	.000		.000															
IQ6	Valore della produzione netta (IQ1 + IQ2 + IQ3 + IQ4 — IQ5 col. 3)				.000													
Sez. II Enti privati non commerciali ed enti pubblici		Valori contabili		Variazioni		Valori IRAP												
Attività commerciale	IQ7	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1	.000	2	In aumento .000	3	In diminuzione .000	4	.000								
	IQ8	Variazioni delle rimanenze		.000		.000		.000		.000								
	IQ9	Variazioni di lavori in corso su ordinazione		.000		.000		.000		.000								
	IQ10	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		.000		.000		.000		.000								
	IQ11	Altri ricavi e proventi		.000		.000		.000		.000								
	IQ12	Totale componenti positivi								.000								
	IQ13	Costi per materie prime, merci, ecc.	1	.000	2	.000	3	.000	4	.000								
	IQ14	Costi per servizi		.000		.000		.000		.000								
	IQ15	Costi per il godimento di beni di terzi		.000		.000		.000		.000								
	IQ16	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		.000		.000		.000		.000								
	IQ17	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		.000		.000		.000		.000								
	IQ18	Variazioni delle rimanenze		.000		.000		.000		.000								
Produttori agricoli ☐	IQ19	Oneri diversi di gestione		.000		.000		.000		.000								
	IQ20	Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir		.000		.000		.000		.000								
	IQ21	Totale componenti negativi								.000								
	IQ22	Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b (di cui: <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro</td> <td>2</td> <td>Spese apprendisti</td> <td>3</td> <td>Contratti formazione lavoro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.000</td> <td></td> <td>.000</td> <td></td> <td>.000</td> </tr> </table>)				1	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	2	Spese apprendisti	3	Contratti formazione lavoro		.000		.000		.000	4 .000
	1	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	2	Spese apprendisti	3	Contratti formazione lavoro												
		.000		.000		.000												
	IQ23	Valore della produzione netta (IQ12 — IQ21 — IQ22 col. 4)								.000								
	Sez. III Soggetti in regime forfetario		IQ24	Reddito d'impresa determinato forfetariamente					.000									
		IQ25	Retribuzioni, compensi e altre somme					.000										
	IQ26	Interessi passivi					.000											
	IQ27	Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b (di cui: <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro</td> <td>2</td> <td>Spese apprendisti</td> <td>3</td> <td>Contratti formazione lavoro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.000</td> <td></td> <td>.000</td> <td></td> <td>.000</td> </tr> </table>)				1	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	2	Spese apprendisti	3	Contratti formazione lavoro		.000		.000		.000	4 .000
1	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	2	Spese apprendisti	3	Contratti formazione lavoro													
	.000		.000		.000													
	IQ28	Valore della produzione netta (IQ24 + IQ25 + IQ26 — IQ27 col. 4)					.000											
Sez. IV Attività agricola		IQ29	Corrispettivi					.000										
	IQ30	Acquisti destinati alla produzione					.000											
	IQ31	Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b (di cui: <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro</td> <td>2</td> <td>Spese apprendisti</td> <td>3</td> <td>Contratti formazione lavoro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.000</td> <td></td> <td>.000</td> <td></td> <td>.000</td> </tr> </table>)				1	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	2	Spese apprendisti	3	Contratti formazione lavoro		.000		.000		.000	4 .000
1	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	2	Spese apprendisti	3	Contratti formazione lavoro													
	.000		.000		.000													
	IQ32	Valore della produzione netta (IQ29 — IQ30 — IQ31 col. 4)					.000											
Sez. V Esercenti arti e professioni		IQ33	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica					.000										
	IQ34	Costi inerenti all'attività esercitata					.000											
	IQ35	Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b (di cui: <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro</td> <td>2</td> <td>Spese apprendisti</td> <td>3</td> <td>Contratti formazione lavoro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.000</td> <td></td> <td>.000</td> <td></td> <td>.000</td> </tr> </table>)				1	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	2	Spese apprendisti	3	Contratti formazione lavoro		.000		.000		.000	4 .000
1	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	2	Spese apprendisti	3	Contratti formazione lavoro													
	.000		.000		.000													
	IQ36	Valore della produzione netta (IQ33 — IQ34 — IQ35 col. 4)					.000											

Sez. VI
Determinazione e
riparto della base
imponibile

IQ37	Ammontare complessivo delle retribuzioni						.000		
IQ38	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri								
							Esteri		Italia
IQ39	Valore della produzione di rigo IQ6	1	.000	2	.000	3	.000		
IQ40	Valore della produzione di rigo IQ23		.000		.000		.000		
IQ41	Valore della produzione di rigo IQ28		.000		.000		.000		
IQ42	Valore della produzione di rigo IQ32		.000		.000		.000		
IQ43	Valore della produzione di rigo IQ36		.000		.000		.000		
IQ44	Totale (IQ39 + IQ40 + IQ41 + IQ42 + IQ43)						.000		
IQ45	Quota del valore della produzione attribuita da GEIE						.000		
IQ46	Importo di rigo IQ44 soggetto ad aliquota del 4,25%						.000		
IQ47	Importo di rigo IQ44 soggetto ad aliquota del 1,9%						.000		
	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta lorda	Detrazioni (art. 17, comma 3)	Imposta netta	
IQ48	1	2	.000	3	.000	4	.000	5	.000
IQ49			.000		.000		.000		.000
IQ50			.000		.000		.000		.000
IQ51			.000		.000		.000		.000
IQ52			.000		.000		.000		.000
IQ53			.000		.000		.000		.000
IQ54			.000		.000		.000		.000
IQ55			.000		.000		.000		.000
IQ56			.000		.000		.000		.000
IQ57			.000		.000		.000		.000
IQ58			.000		.000		.000		.000
IQ59			.000		.000		.000		.000
IQ60			.000		.000		.000		.000
IQ61			.000		.000		.000		.000
IQ62			.000		.000		.000		.000
IQ63			.000		.000		.000		.000
IQ64			.000		.000		.000		.000
IQ65			.000		.000		.000		.000
IQ66			.000		.000		.000		.000
IQ67			.000		.000		.000		.000
IQ68			.000		.000		.000		.000

Sez. VII
Dati concernenti il
versamento
dell'imposta

IQ69	Totale imposta						.000		
IQ70	Riduzione imposta (importo dei tributi e contributi figurativi aboliti relativi al 1998						1	.000	2
IQ71	Imposta dovuta (al netto dei tributi e contributi aboliti scomputabili						1	.000	2
IQ72	Acconti versati (acconto rideterminato						1	.000	2
IQ73	Importo a debito						.000		
IQ74	Importo a credito						.000		

Sez. VIII
Dati rilevanti per
l'applicazione della
Convenzione con gli
Stati Uniti

IQ75	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili						.000		
IQ76	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili						.000		
IQ77	Importo a debito						.000		